



**PROVINCIA DI COSENZA**  
SETTORE: Attività Economiche e Produttive  
**Servizio: Valorizzazione Risorse Energetiche**  
Viale Crati – Palazzo degli Uffici - 87100 COSENZA  
Tel. 0984/814429 - Fax 0984/814450

**OGGETTO: CHIARIMENTI SU “VERIFICA DI RENDIMENTO o PROVA DEI FUMI” E “MANUTENZIONE ORDINARIA”.**

Al fine di chiarire in modo definitivo tutti i dubbi che riguardano la frequenza circa la periodicità dei controlli sugli impianti termici attinenti alle operazioni che riguardano sia la “**Verifica di Rendimento o Prova dei Fumi**” e sia alle operazioni che riguardano la “**Manutenzione Ordinaria**”, si precisa quanto segue. Il controllo di efficienza energetica (Verifica del Rendimento o Prova dei Fumi) deve essere effettuato secondo le indicazioni dell’allegato L del D.Lgvo 311/06 comma 5 lettere a, b, c che stabilisce scadenze temporali diversificate sia in funzione della tipologia di impianto, sia di combustibile (liquido, solido, gassoso) sia di anzianità di installazione della caldaia e sia della potenza dello stesso generatore di calore.

La periodicità della “VERIFICA DI RENDIMENTO o PROVA dei FUMI” è indicata nella sotto riportata tabella:

<u>POTENZA TERMICA NOMINALE DEL FOCOLARE</u>	<u>TIPO DI COMBUSTIBILE E ANZIANITA'</u>	<u>TIPO DI GENERATORE E UBICAZIONE</u>	<u>VERIFICA DEL RENDIMENTO O PROVA DEI FUMI</u>	<u>LIBRETTO</u>	<u>RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE</u>
<u>Pn &lt; 35 kW</u>	<u>Gas &lt; 8 anni</u>	<u>Tipo C*</u>	<u>Ogni 4 anni</u>	<u>Libretto di impianto</u>	<u>Allegato G D.Lgs. 192/2005 e s.m.i</u>
		<u>Generatori ad aria calda</u>			
		<u>Tipo B** fuori dai locali abitati</u>			
	<u>Tipo B all'interno di locali abitati</u>				
<u>Gas &gt; 8 anni</u>	<u>Qualsiasi</u>	<u>Ogni 2 anni</u>			
	<u>Liquido o solido</u>	<u>Qualsiasi</u>	<u>1 volta all'anno</u>		
<u>Pn kW &gt; 35 &lt; 116</u>	<u>Gas Liquido o solido</u>	<u>Qualsiasi</u>	<u>1 volta all'anno</u>	<u>Libretto di centrale</u>	<u>Allegato F D.Lgs. 192/2005 e s.m.i</u>
<u>Pn kW &gt; 116 &lt; 350</u>	<u>Gas Liquido o solido</u>	<u>Qualsiasi</u>	<u>1 volta all'anno</u>		

\*Tipo C: a camera chiusa con canna fumaria a tiraggio forzato

\*\* Tipo B: a camera aperta con canna fumaria a tiraggio naturale

Le operazioni di “Manutenzione Ordinaria” invece comprendono controlli sul funzionamento e sulla sicurezza dell’impianto. Per tali operazioni la norma prevede che viene lasciata all’impresa installatrice, in prima istanza, la possibilità di fissare la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione che devono essere indicate sul libretto d’uso e manutenzione.

Se la ditta installatrice dell’impianto non provvede al rilascio del libretto d’uso e manutenzione, ci si deve riferire alle eventuali disposizioni del fabbricante dell’apparecchio cioè del generatore di calore riportate sul libretto di istruzione. In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, il manutentore applicherà le norme UNI e CEI dello specifico apparecchio, rilasciando all’utente il libretto d’uso e manutenzione.

Per le caldaie autonome, ovvero per impianti di potenza inferiore ai 35 kW, la norma di riferimento è la UNI 10436/96 mentre per le caldaie di potenza superiore ai 35 kW, valgono le norme UNI 10435/95. Entrambe le norme UNI prevedono manutenzioni con cadenze minime annuale.

Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, hanno quindi il diritto-dovere di definire e dichiarare esplicitamente al committente o utente, in forma scritta sul libretto di uso e manutenzione quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.

Si precisa infine che al termine delle operazioni, siano esse di “Verifica di Rendimento-Prova dei Fumi” o “Manutenzione Ordinaria”, il tecnico manutentore deve provvedere a redigere e sottoscrivere il “Rapporto di Controllo Tecnico” – All. F o G conforme ai modelli previsti dalla legge, applicando il bollino relativo agli oneri ridotti solo nel caso venga effettuata la “Prova dei Fumi” e in tal caso lo stesso manutentore ha l’obbligo di trasmetterlo in modo on-line e in modo cartaceo agli Uffici del Servizio Energia della Provincia nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico di riferimento all’anno considerato. L’utente ha l’obbligo di conservare il predetto “Rapporto di Controllo Tecnico” – All. F o G effettuato relativamente sia per la Manutenzione Ordinaria che per la Prova dei Fumi, congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto centralizzato) insieme al libretto di uso e manutenzione e alla dichiarazione di conformità. Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “Carta di identità” dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Provincia.

Cosenza, lì 24/11/2011

**Il Dirigente del Settore**  
**Dott. Ing. Eugenio Gaudio**